

n. 5338/2011 r.g.



**TRIBUNALE DI PADOVA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Spaccasassi	PRESIDENTE
dott. Maria Cristina Motta	GIUDICE
dott. Maria Antonia Maiolino	GIUDICE EST.

nel procedimento ex art. 98 l. fall. n. 5338/2011 promosso da:

**Fallimento Perini Macchine Srl in liquidazione, con**

nei confronti di

**Fallimento Italfar Srl in liquidazione, con l'avv. Cl.**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Premesso che il Fallimento Perini Macchine Srl in liquidazione ha proposto opposizione ex art 98 l. fall. avverso il provvedimento con cui il GD ha rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo del Fallimento Italfar Srl in liquidazione per euro 888.293,75 oltre interessi di mora rivalutazione monetaria, sulla base di un lodo per arbitrato irrituale datato 11/12/2009.

La Procedura si è costituita, contestando la domanda.

Sono infondate le questioni preliminari sollevate dal Fallimento.

Il mancato deposito del provvedimento impugnato non è causa di improcedibilità né di inammissibilità dell'opposizione giacché le cause di definizione in rito del procedimento sono tassative cosicché non risulta giustificata l'"applicazione analogica delle norme

dettate dal codice di procedura civile in tema di appello" (pag. 3 memoria difensiva parte resistente). Il provvedimento del giudice delegato è stato riportato dal curatore fallimentare nella propria comunicazione 3/5/2011 al creditore istante e la stessa è stata ritualmente depositata nel presente procedimento (doc. 2 parte ricorrente).

Non è poi ammissibile la richiesta della ricorrente di ammissione del credito "con riserva" ai sensi dell'articolo 96 n. 3 l. fall., che stabilisce l'ammissione con riserva dei "crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passate in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento". Nel caso di specie infatti non vi è stata alcuna sentenza non passata in giudicato ma solamente un lodo arbitrale irrituale.

Invero, da un lato, l'impugnazione del lodo arbitrale rituale "dà luogo ad una vicenda processuale non riconducibile al parametro dell'impugnazione di un atto negoziale dinanzi al giudice, bensì ad un vero e proprio giudizio di secondo grado, rispetto a quello già svoltosi dinanzi agli arbitri" (Cass. n. 10456/1996 in motivazione): cosicché si tratta di una vicenda analoga a quella che si verifica in caso di sentenza non passata in giudicato; dall'altro lato, nel caso di impugnazione di lodo arbitrale irrituale, come in ogni ipotesi "d'impugnazione di atti esclusivamente negoziali (quali, ad esempio, deliberazioni societarie, condominiali e simili), (dove) il provvedimento su cui il giudizio si appunta è completamente estraneo al circuito giurisdizionale e non potrebbe mai avere altri effetti che sul piano negoziale" (Cass. n. 10456/1996 in motivazione).

Non v'è dubbio del resto in ordine alle significative differenze tra l'arbitrato rituale ed irrituale, posto che nel primo caso "le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che

possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà" (Cass. n. 7574/2011).

Infine, non è ammissibile la richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. nell'attesa sia deciso il procedimento di impugnazione del lodo arbitrale. Non sussiste infatti la pretesa pregiudizialità, atteso che ogni decisione di riconoscimento di un credito nei confronti della procedura concorsuale non può che passare dall'accertamento dei crediti avanti al GD nelle forme e nel rito disciplinati dagli articoli 93 l. fall. e seguenti. Evidentemente il principio giuridico non può trovare modifiche per il fatto che siano state adottate decisioni diverse in passato.

Concludendo l'opposizione va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate d'ufficio in assenza di nota.

Il Collegio

Rigetta l'opposizione;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali sostenute dal Fallimento, liquidate d'ufficio in complessivi € 4.500,00, di cui € 1.500,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Padova, 19.7.2012

Depositato in cancelleria  
Padova

Il Cancelliere

INVIATA COMUNICAZIONE  
TELEMATICA IL 23 LUG. 2012  
IL CANCELLIERE

Il Presidente

Francesco Spaccasassi

3